



Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

ACCORDO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TEMPO DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE PER IL PERIODO 1 maggio 2008 – 30 settembre 2010

• **Premesso che:**

- con la sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo Aziendale del 12 ottobre 2010 si è proceduto a riconoscere, nell'ambito dell'orario di servizio, il tempo occorrente ai dipendenti per indossare e dismettere la divisa secondo il seguente criterio: per il personale sanitario (ivi incluso OTA/OSS) turnista, con obbligo di passaggio delle consegne a cambio turno e per il personale che opera presso le sale operatorie e le sale parto, si quantifica il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione in 12 minuti complessivi, a turno, con decorrenza 12.10.2010. Viene escluso chi indossa il camice su abiti civili;
- con la sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo Aziendale del 28 giugno 2012 si è proceduto a riconoscere, il medesimo diritto per tutto il restante personale che deve indossare la divisa, richiesta da specifiche attività di servizio, e/o dall'organizzazione aziendale, a decorrere dal 28 giugno 2012;

- **Tenuto conto** dell'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, in base al quale è emersa l'esistenza di un obbligo di fare confluire nella nozione di "lavoro" anche operazioni propedeutiche e successive all'attività lavorativa vera e propria, come la vestizione e la svestizione, e sulla conseguente inclusione del tempo dedicato a dette operazioni nell'orario di lavoro retribuito. Il parametro di riferimento è quindi rappresentato dalle definizioni legislative di "lavoro" ed orario di lavoro contenute nelle norme di legge di volta in volta vigenti e, segnatamente, nel Regio decreto-legge 15/03/1923, n. 692, nel Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e nel successivo Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. In particolare, assumono rilevanza, *ratione temporis*, le seguenti definizioni legislative aventi carattere imperativo:

a) quella contenuta nell'articolo 3 del RDL n. 692/1923, secondo il quale "È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa";

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Galante, Zucchi, Marchi, Me, PV, B, and others.]

b) quella di "orario di lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 66/2003, che considera tale "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni";

• **Preso atto**

- della soluzione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che appare univoca: le citate norme imperative impongono che i tempi di vestizione e di svestizione dei lavoratori devono considerarsi "lavoro" e vanno quindi come tale retribuiti, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga eterodiretta dal datore di lavoro. Più specificamente, secondo la Corte " *Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito*" (Cass. Civ. sez. lav. 08 settembre 2006 n. 19273, Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2011 n. 2135, Cassazione civile sez. lav. 10 settembre 2010 n. 19358 Cassazione civile sez. lav. 02 luglio 2009 n. 15492);
- della richiesta formulata dalla RSU aziendale in data 23 aprile 2013, con la quale i rappresentanti dei lavoratori, anche alla luce degli accordi decentrati summenzionati, richiedono il riconoscimento per i lavoratori individuati dai medesimi accordi, dei tempi di vestizione/svestizione, anche per il periodo pregresso e precedente alla sottoscrizione dei succitati Contratti Integrativi. Il periodo pregresso, secondo i limiti di prescrizione previsti dalle vigenti norme, decorrerà dal 1 maggio 2008 e terminerà il 30 settembre 2010 (art. 2498 del Codice Civile);

- **Tenuto conto** della posizione assunta dall'Amministrazione nelle vertenze di pari oggetto, promosse da alcuni lavoratori, già concluse mediante conciliazione giudiziale, ove è stato riconosciuto a ciascun lavoratore che aveva l'obbligo di indossare la divisa presso i locali del Datore di lavoro, un minutaggio giornaliero aggiuntivo pari ad 8 minuti (4' vestizione + 4' svestizione) per ciascun turno lavorato, mediante il riconoscimento di orario aggiuntivo, da recuperare, pari a 4 minuti per ciascun turno lavorato e una remunerazione pari a 4 minuti per ciascun turno lavorato, considerando la retroattività (cinque anni) del diritto, la decorrenza del servizio presso questa Azienda e la data di sottoscrizione del Contratto 2010 ;

- Valutato che analoga soluzione per tutto il personale interessato dalle operazioni di vestizione/svestizione comporterebbe un aggravio economico non sostenibile da bilancio aziendale;

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink are scattered across the bottom of the page, including names like Goletto, Krells, and others.]

- **Considerato** che nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale ciascuna Azienda ha sottoscritto o sta procedendo a sottoscrivere accordi inerenti il riconoscimento dei tempi di vestizione/svestizione per il personale interessato, nonché le modalità di riconoscimento dei periodi pregressi;

Le Parti


a seguito del serrato confronto sindacale intervenuto in materia, al fine di evitare di proliferare di vertenze che comporterebbero inutili costi per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi e dei contenziosi giudiziari, nonché in termini di risorse interne ed in caso di soccombenza dell'Azienda, la condanna alla corresponsione delle somme ritenute di giustizia nei confronti dei lavoratori,

concordano quanto segue:

- si riconoscono 10 minuti, per ciascun turno effettuato (personale turnista) e per ciascun giornata di presenza effettuata (personale non turnista) per tutto il personale sanitario (ivi incluso OTA/OSS) che aveva l'obbligo di indossare la divisa (richiesto da specifiche attività di servizio e/o dall'organizzazione aziendale), per il periodo 1 maggio 2008 – 30 settembre 2010;
- la contabilizzazione oraria che scaturirà per ciascun dipendente da detto computo sarà interamente ed esclusivamente recuperabile entro il 31 marzo 2018, con esclusione della fruizione nel periodo 1 giugno - 15 settembre di ciascun anno di riferimento. Eventuali accantonamenti residui oltre la data summenzionata saranno annullati;
- si possono recuperare per ciascun anno un massimo orario pari a h 28,48 (4 giorni); in caso di cessazione dal servizio il dipendente è autorizzato alla fruizione del residuo anche in un'unica soluzione;
- la decorrenza dell'accordo è stabilita nella data di sottoscrizione del presente documento ed è applicabile al personale interessato che risulta in servizio a tale data, tenuto conto dell'impossibilità di recuperare il tempo riconosciuto dal presente accordo da parte del personale cessato;
- è condizione necessaria al riconoscimento dei benefici derivanti dal presente atto, la sottoscrizione di accordi individuali, come da modulo allegato, parte integrante della presente intesa, tra l'Amministrazione ed il singolo dipendente avente titolo, dal quale deve risultare espressamente la rinuncia ad agire in sede giudiziale o altra sede nei confronti dell'Ente con riferimento all'oggetto del presente accordo; tale beneficio sarà riconosciuto a seguito di validazione, da parte degli uffici competenti, dei requisiti concordati nel primo punto del presente accordo;

- l'U.O. Gestione risorse umane e Organizzazione si impegna a comunicare a ciascun dipendente l'ammontare complessivo del tempo di vestizione/svestizione riconosciuto, entro e non oltre il 16 settembre 2013;
- tutti gli accordi individuali che perverranno al protocollo aziendale entro e non oltre il 31 luglio 2013, beneficeranno di quanto stabilito dal presente accordo; per tutti coloro che presenteranno istanza successivamente alla data del 31 luglio 2013 il computo decorrerà dalla data di registrazione al protocollo aziendale;
- qualora si verificassero casi di ricorsi giudiziari per l'argomento oggetto del presente accordo, l'Azienda si impegna, nella circostanza in cui risultasse soccombente in giudizio o si determinassero accordi giudiziari con la corresponsione di somme a qualsiasi titolo, a remunerare tali riconoscimenti secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti.

Milano 15 maggio 2013



Sede Legale: via Castelvetro n.22 - 20154 Milano Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152 - Web: www.icp.mi.it

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Sottoscrizione Obbligatoria





APPENDICE ALL'ACCORDO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TEMPO DI VESTIZIONE / SVESTIZIONE PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2008 – 30 SETTEMBRE 2010.

Con la sottoscrizione della presente appendice, parte integrante dell'«Accordo aziendale per il riconoscimento del tempo di vestizione / svestizione per il periodo 1 maggio 2008 – 30 settembre 2010» siglato fra l'Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano e le Organizzazioni Sindacali, in data 14 maggio 2013, il / la dipendente Sig./Sig.ra _____, rinuncia a qualsivoglia pretesa, domanda ed azione nei confronti della stessa Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» in ordine ai tempi ed al minutaggio inerenti le operazioni di vestizione / svestizione della divisa, in preparazione ed a conclusione dei turni di lavoro dallo stesso prestatati, riconoscendo che ogni ulteriore questione in merito è definitivamente risolta con il medesimo Accordo aziendale. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell'Accordo in argomento e di accettarne integralmente le condizioni ivi stabilite.


Il dipendente


[Area containing multiple handwritten signatures in black and blue ink, representing the employee and various organizational representatives.]


L'AZIENDA OSPEDALIERA
nelle persone di

Dott. Alessandro Visconti	
Dott.ssa Paola Lattuada	
Dott. Fulvio Odinolfi	
Dott. Lelio Viverit	
Dott.ssa Caterina Baccileri	

Per le OO.SS.

SIGLA	NOMINATIVO	FIRMA
FIALS	RECCUS GIOVANNI	
CGIL	Guarnoni Elisabetta	
CISL	GRISENDI IVAN	
UIL	ECIA ANTONIO	
CUB		
S.I. COBAS		
NURSING UP	Tellerwan Enricheta	
CONF. COBAS		
SLAICOBAS		
NURSIND		





FSI		
-----	--	--

La RSU aziendale	NOMINATIVO	FIRMA
1 DE MARTINO	VINCENZO - FIALS	De Martino
2 VALENTE GIULIA	CGIL	Valente
3 CGIL	GIUSSA P. ROSSETTI	Giussa
4 NURSINO	TRAVERSA SEVERINO	Traversa
5 CUB	BELLI GIOVANNI	Belli
6 UIL	ELIA ANTONIO	Elia
7 UIL	VITTORIO CARBONELLI	Vittorio
8 UIL	SCOLARI SILVANO	Scolari
9 CISL	PACCHIA MASSIMILIANO	Paccia
10 CISL	GRISENDI IVAN	Griseudi
11 CGIL	MARIA CRISTINA SORRA	Sorra
12 CGIL	MARIO CARLUCCI	Carlucci
13 NURSINO UP	TELLERINI ENRICA	Tellerini
14 CGIL	DE MEO CLAUDIO	De MEO
15 CGIL	LA ROSA MASSIMILIANO	La Rosa
16 CISL	GASSAS FRANCESCO	Gassas
17 CGIL	FRACASSI DAVIDE	Fracassi
18 UIL	SIMEI MARCO	Sime
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

Handwritten signature

Handwritten signature